

**REGOLAMENTO (CE) N. 2357/2002 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2002**

relativo alla gestione per l'anno 2003 dei contingenti tessili previsti dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1309/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (2) Ai sensi di detto regolamento, è possibile, in determinate circostanze, ricorrere a metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo alle domande corredate dalla prova di precedenti risultati in materia di importazioni.
- (3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2003 siano adottate prima che inizi l'anno contingente, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2538/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio ⁽³⁾, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare norme simili per il 2003.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è pertanto opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore mediante questo metodo.
- (6) Per garantire una certa continuità degli scambi commerciali ed un'efficace gestione dei contingenti, occorre consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2003 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2002.

- (7) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, dovrebbe essere consentito agli operatori che abbiano utilizzato almeno il 50 % del quantitativo già autorizzato di chiedere un quantitativo ulteriore, sempreché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.
- (8) Ai fini di una buona gestione, le autorizzazioni di importazione dovrebbero avere una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che però tale validità vada oltre la fine dell'anno. È opportuno che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione della disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certificare (salvo specifica disposizione in altro senso) di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero tuttavia essere autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2004, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione sia almeno del 50 % al momento della richiesta di proroga.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di fissare le norme relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2003.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in base all'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori per quantitativi che non devono superare i massimali per operatore fissati nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 73.

Tuttavia, detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda relativa al 2003 per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo, possono dimostrare alle autorità nazionali competenti, in base alle licenze d'importazione concesse loro per il 2002, di avere effettivamente importato dallo stesso paese terzo quantitativi superiori ai massimali stabiliti per la medesima categoria.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2002 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli a norma del presente regolamento può presentare una nuova domanda, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, per quantitativi non superiori ai massimali indicati in allegato.

Articolo 4

1. Le autorità nazionali competenti possono notificare alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione di importazione a decorrere dal 3 gennaio 2003 alle ore 10.00, ora di Bruxelles.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione della disponibilità dei quantitativi, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

- a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci e
- b) certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:
 - i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento o
 - ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2003.

Tuttavia, su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della domanda di proroga.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Massimali di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2357/2002

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Corea del Nord	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Pezzi	10 000
	73	Pezzi	10 000
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
76	Chilogrammi	10 000	
77	Chilogrammi	5 000	
78	Chilogrammi	5 000	
83	Chilogrammi	10 000	
87	Chilogrammi	10 000	
109	Chilogrammi	10 000	
117	Chilogrammi	10 000	
118	Chilogrammi	10 000	
142	Chilogrammi	10 000	
151A	Chilogrammi	10 000	
151B	Chilogrammi	10 000	
161	Chilogrammi	10 000	

Paese	Categoria	Unità	Massimale
Repubblica federale di Jugoslavia ⁽¹⁾	1	Chilogrammi	20 000
	2	Chilogrammi	20 000
	2a	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	67	Chilogrammi	10 000

(¹) Incluso il Kosovo, secondo quanto definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.